

i motivi del mantenimento della rete ferroviaria nello stato di totale abbandono;

le ragioni per le quali si riducono corse e si mantengono orari non confacenti alle esigenze dei pendolari;

quali le concrete iniziative che si intenda assumere per rilanciare il trasporto su rotaie delle Ferrovie Sud-Est;

quali gli intendimenti per pervenire all'ammodernamento e, quindi, al rilancio del tradizionale trasporto ramificato in Puglia. (5-07774)

nualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali, la società di cultura versa alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato, una somma pari al 2 per cento e una somma pari rispettivamente al 34 e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi »;

la dotazione finanziaria del Fondo unico dello spettacolo, che per l'anno 2000 ammonta ad oltre 950 miliardi di lire, non riesce più a soddisfare le esigenze dei soggetti produttori di cultura —;

se non ritenga opportuno estendere le agevolazioni tributarie previste per la società di cultura La Biennale di Venezia, ai seguenti soggetti: Fondazione teatro Regio di Torino, Fondazione teatro La Scala di Milano, Fondazione teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Arena di Verona, Fondazione teatro comunale di Trieste, Fondazione teatro Carlo Felice di Genova, Fondazione teatro comunale di Bologna, Fondazione teatro comunale di Firenze, Fondazione teatro dell'Opera di Roma, Fondazione accademia nazionale di S. Cecilia, Fondazione teatro San Carlo di Napoli, Fondazione teatro Massimo di Palermo, Fondazione teatro lirico di Cagliari, Associazione teatro stabile di Torino, Associazione centro teatrale bresciano, Ente autonomo Piccolo teatro di Milano, Teatro stabile del Veneto « Carlo Goldoni », Ente autonomo teatro stabile di Bolzano, Ente autonomo teatro stabile di prosa del Friuli, Teatro stabile sloveno, Ente autonomo teatro stabile di Genova, Associazione Emilia-Romagna teatro, Fondazione teatro stabile dell'Umbria, Associazione teatro di Roma, Associazione teatro Biondo stabile di Palermo, Ente teatro di Sicilia stabile di Catania. (4-29728)

ROSSETTO e FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle finanze e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante « Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto », prevede all'articolo 1 una serie di norme riguardanti la « disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della società di cultura La Biennale di Venezia »;

il comma 2 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevede che « per le somme versate al patrimonio della società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, il limite del 2 per cento relativo alla detrazione dell'imposta linda, è elevato al 30 per cento »;

il comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che « i proventi percepiti dalla società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi »;

il comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevede che « an-

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998,

relativo al dimensionamento della rete scolastica ha fortunatamente penalizzato molte istituzioni scolastiche in tutte le regioni del Paese;

i piani di ridimensionamento in questione hanno infatti visto una preoccupante riduzione del numero delle scuole con pesanti effetti negativi a livello occupazione per capi d'istituto, personale docente e non docente;

ma quello che maggiormente preoccupa l'interrogante è che i piani di ridimensionamento, approvati da alcune regioni ed in fase di approvazione da altre, non hanno tenuto conto delle necessità dei singoli territori, della pluralità di offerte formative articolate e della qualità di istruzione;

inoltre quanto dettato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 comporta la predisposizione di piani di ridimensionamento regionali che non saranno compatibili con l'applicazione della nuova riforma dei cicli scolastici -:

se non ritenga necessario ed urgente bloccare l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 per il prossimo anno scolastico e procedere alle relative modifiche utili a renderlo compatibile con la riforma dei cicli scolastici. (4-29729)

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in fase di svolgimento il corso per 188 vice-ispettori della Polizia penitenziaria per la sistemazione dei quali il Dap avrebbe individuato delle sedi senza avere espletato un adeguato monitoraggio di tutte le vacanze nel ruolo degli ispettori e senza che esista una definitiva pianta organica per ogni istituto penitenziario;

in ordine alle segnalate carenze di personale appare indubbio che occorrebbe rinforzare gli istituti del centro-sud, sia per il particolare spessore criminale dei detenuti ivi ristretti, sia per l'ampliamento

dei compiti istituzionali attribuiti agli Ispettori della polizia penitenziaria (traduzione, video-conferenze, sezioni ad alta sicurezza, sezioni per detenuti sottoposti all'articolo 41-bis, sezioni per i collaboratori di giustizia, eccetera);

l'assegnazione delle sedi ai partecipanti al 2° Corso di Allievo Vice-Ispettore, oltre che pregiudizievole per i dipendenti con carichi di famiglia, appare, altresì, incoerente ed inopportuna, sia perché è in fase avanzata di svolgimento il concorso per 488 posti di vice-ispettori riservati agli esterni i quali potrebbero ricoprire le vacanze in organico senza eccessivi sconvolgimenti di assetti familiari, sia perché in precedenza lo stesso Dap ha tenuto una condotta più coerente con le esigenze del personale consentendo ai partecipanti ai corsi per la qualifica iniziale di sovrintendente di rientrare nelle originarie sedi di provenienza e, talvolta, anche nello stesso ufficio -:

quali adempimenti intenda adottare per effettuare un completo monitoraggio delle carenze in organico dei vice-ispettori e se non intenda, nelle more, in mancanza di una completa pianta organica nel ruolo suddetto, utilizzare, ricorrendone le condizioni di necessità e di urgenza, una parte dei corsisti partecipanti al 2° Corso di Allievo Vice-Ispettori, nelle stesse sedi di provenienza. (4-29730)

LANDOLFI. — *Ai Ministri delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in più occasioni, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, è stato ribadito che « il nuovo sistema di calcolo della dotazione del personale degli uffici, adottato dalle Poste SpA, non è più vincolato ad organici predefiniti ma si fonda sulla valutazione delle diverse realtà territoriali e sulle effettive esigenze, che di volta in volta, si manifestano, con la ricerca di soluzioni — anche attraverso procedure di mobilità — che permettono di dotare i punti della rete postale di un livello di prestazioni adeguato »;

le Poste hanno previsto procedure di mobilità interprovinciale finalizzate al riassetto territoriale degli organici;

è sempre più crescente il disagio dei dipendenti delle Poste in ordine alla gestione dei comandi verso altre amministrazioni, attuati in modo poco trasparente e clientelare nonostante siano stati definiti sia su conforme parere delle organizzazioni sindacali sia dall'articolo 18 della Legge Bassanini pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 17 maggio 1997 i criteri per l'individuazione delle unità da porre in posizione di comando;

la filosofia attuata dalle Poste secondo la quale « poiché i comandi non avrebbero potuto essere disposti nei confronti del personale applicato presso le sedi del nord, che registrano carenze di addetti, l'accoglimento delle richieste di trasferimento avrebbe privilegiato alcuni dipendenti nei confronti di altri » ha di fatto provocato una disparità di trattamento fino a concretizzarsi nella mancata garanzia dei diritti fondamentali;

il predetto criterio unitamente a quello della mobilità interprovinciale rende di fatto centinaia di lavoratori meridionali ostaggio degli uffici postali del nord;

i pesanti disagi che hanno dovuto subire per oltre quindici anni di servizio, distanti dalla propria residenza e dal proprio nucleo familiare, hanno indotto — di recente — molti dipendenti PT delle filiali di Torino allo sciopero della fame nel piazzale di Montecitorio;

la clamorosa forma di protesta è scaturita dal mancato accoglimento di richiesta di trasferimento inoltrata, in alcuni casi, anche per 10 anni consecutivi ai sensi della legge 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione ed i diritti delle persone handicappate) e soprattutto per vedersi riconosciuto il diritto al ricongiungimento ed all'unità familiare —;

quali siano stati i motivi che abbiano impedito l'accoglimento delle domande di trasferimento, presentate nell'arco di circa

10 anni, dai suddetti dipendenti nonostante, le Poste con direttiva n. 25/1998 Prot. APGO/RI/MEN abbiano previsto 1.303 disponibilità di mobilità nord-sud così ripartite: 227 Abruzzo, 76 Basilicata, 168 Calabria, 46 Campania, 200 Lazio, 41 Molise, 180 Puglia, 100 Sardegna e 265 Sicilia;

quali siano state le cause del mancato accoglimento delle domande di mobilità nord-sud, presentate dai dipendenti PT di Torino residenti al sud, atteso che la suddetta direttiva 25/1998 prevedeva un punteggio di 50 punti — cumulabile ad altri titoli — a « favore di coloro i quali avrebbero richiesto il trasferimento in una sede nel cui territorio rientrava la provincia presso la quale l'interessato possedeva, alla data di assunzione, la residenza anagrafica »;

quali i motivi del mancato accoglimento della richiesta di trasferimento nella regione Campania presentate dagli anni ottanta ad oggi dai dipendenti PT di Torino;

quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare per sensibilizzare l'Ente Poste SpA affinché siano garantiti i diritti fondamentali dei suddetti dipendenti costretti ad una permanenza forzata presso le filiali postali di Torino. (4-29731)

SCALTRITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 marzo 2000 è stato approvato dalla regione Marche, con delibera di giunta n. 664, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di lombricompostaggio in località Ciafone San Basso nel comune di Offida, in provincia di Ascoli Piceno;

per la realizzazione del progetto affidato alla ditta Eco Italia Sas, si è reso necessario variare lo strumento urbanistico trasformando l'area ove è ubicato

l'intervento progettato da « Zona Agricola » a « Zona per insediamenti produttivi per industrie insalubri di prima classe »;

l'assessore all'agricoltura della regione Marche, visto che la zona dove dovrà sorgere l'impianto è particolarmente pregiata, poiché comprende numerosi vigneti con produzioni d.o.c., aveva, osservato, in considerazione della risoluzione n. 8-00608 della Conferenza Stato-Regioni, dove le regioni si erano impegnate a definire con urgenza le aree di preminente interesse agricolo in cui non possono essere realizzati siti di conferimento di rifiuti, che l'autorizzazione all'impianto mancava della necessaria valutazione di impatto ambientale;

è, inoltre, da ricordare che la società Eco Italia ha acquistato i terreni dove è sorto l'impianto in data 28 febbraio 2000, con scrittura privata, subito dopo, quindi, la presentazione del progetto al comune di Offida, senza interpellare i proprietari dei terreni confinanti, in palese violazione delle norme di legge in materia e del diritto di prelazione ad essi spettante nella loro qualità di proprietari confinanti, sottolineando, inoltre, che ben due aste pubbliche, una nell'agosto 1999 e l'altra nell'ottobre seguente, sono andate deserte;

è, altresì, da ricordare che la regione, durante l'iter della vicenda, ha deliberato in materia nelle more dell'omissiva assenza del comune di Offida nelle fasi più delicate del procedimento, cioè fino alla conferenza dei servizi del 27 gennaio 2000, conferenza dei servizi che avrebbe dovuto bocciare il progetto proprio perché avrebbe dovuto acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali e, quindi, acquisire anche il parere dell'assessore della regione Marche che, come sopra detto, aveva rilevato la mancanza della valutazione di impatto ambientale;

è, altresì, da rilevare che alla conferenza dei servizi, secondo la normativa nazionale, devono partecipare tutti i rappresentanti degli enti locali interessati, mentre alla conferenza dei servizi del 27 gennaio 2000 ha partecipato soltanto la

provincia di Ascoli Piceno, non il comune di Offida che era diretto interessato e neanche altri soggetti la cui presenza risulta indispensabile per la regolarità della conferenza stessa;

questa vicenda desta notevoli dubbi: numerose sembrano essere, infatti, le irregolarità commesse durante l'iter di approvazione tutto a svantaggio dell'economia locale e dei cittadini della zona;

è di ieri la notizia che la giunta regionale ha sospeso la deliberazione con la quale aveva approvato il progetto per l'insediamento dell'impianto proprio in riferimento alla mancanza di una valutazione di impatto ambientale;

restano, tuttavia, i danni risultanti dall'iniziativa avvenuta da parte della giunta regionale, che non devono ricadere sull'imprenditore che ha investito nell'attività nè, tantomeno, sulla collettività -:

quali urgenti iniziative intenda adottare per ricostruire il fatto accaduto;

se non sia necessario accertare se, nel fatto accaduto, non siano riscontrabili violazioni di legge ed illegittimità che hanno portato a due decisioni contrastanti tra loro, nonostante ci fosse già nella prima deliberazione della giunta regionale la richiesta di valutazione dell'impatto ambientale non ritenuta, in un primo momento, necessaria dalla Giunta regionale;

se non sia necessario verificare come mai non siano stati sentiti i proprietari confinanti durante la vendita del terreno in cui poi è stato ubicato l'impianto come previsto dalle norme vigenti in materia;

quali iniziative intenda adottare per valutare il comportamento dei responsabili politici ed amministrativi nell'intera vicenda;

quali iniziative intenda adottare perché i danni economici derivanti dalla prima delibera della giunta, che ha determinato il successivo acquisto del terreno e l'inizio dei lavori, non ricadano sulla società attuale proprietaria del terreno e tantomeno sulla collettività. (4-29732)

FIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel 1993-1994 il carabiniere Claudio Despini, attualmente in forza alla compagnia motorizzata del VI Btg. Toscana, venne estromesso dal I corso allievi marescialli tenuto nella scuola di Velletri perché ritenuto dai medici dell'arma soggetto psico-labile, diagnosi peraltro non ritrattata neanche quando immediatamente dopo al Despini venne in verità riscontrata una avanzata e pericolosa forma di ernia ombelicale operata con urgenza;

contro l'esclusione dal corso e dall'ingiustificato immediato trasferimento in Calabria il Despini propose ricorso al Tar Lazio, il quale emetteva ordinanza di sospensiva del trasferimento e di riammissione dello stesso al II anno di corso sottufficiali, atteso che il Despini aveva quasi concluso il I anno di corso senza demerito;

contrariamente a quanto disposto dall'ordinanza del Tar Lazio, il Despini veniva obbligato a ripetere il I anno di corso, nel quale peraltro veniva di nuovo fatto oggetto senza giustificazioni di continue verifiche mediche della sua sfera psichica per essere poi di nuovo escluso dal corso e bocciato nonostante avesse riportato la sufficienza in quasi tutte le materie didattiche e superati i tirocini prescritti; immediatamente dopo trasferito presso il VI Btg. Toscana con il grado di carabiniere scelto, ma con compiti funzionali che lo relegavano a mansioni addirittura inferiori a quelle dei giovani carabinieri ausiliari;

nel 1996 e nel 1997 il Despini è rimasto vittima di due incidenti d'auto, di cui il secondo in servizio, che l'hanno tenuto assente dal corpo per circa 100 giorni per gravi danni riportati alla spina dorsale; ciò nonostante il Despini non è stato posto in forza assente e trasferito ad altro comando come prescriverebbe il regolamento in questo casi;

nel 1998, con il ritorno al VI Btg. Toscana in Firenze, il Despini era sempre clinicamente «sorvegliato speciale» nel

non troppo nascosto tentativo di etichettarlo ancora come soggetto psico-labile nonostante che le visite mediche di II istanza che gli erano state effettuate durante il corso sottufficiali avessero confermato che lo stato di sofferenza più volte lamentato in quelle circostanze fosse ascritto solo alla conclamata e poi operata ernia ombelicale;

nel tentativo di uscire da quella situazione il Despini chiedeva più volte di essere trasferito ad altra sede più vicina alla propria famiglia producendo attendibili certificazioni sul precario stato di salute degli anziani genitori, richieste regolarmente respinte anche dopo esplicite ordinanze contrarie emesse nello specifico dal Tar Lazio;

di questo caso a dir poco discutibile ne ha fatto oggetto di dettagliato rapporto al comandante generale dell'arma nel marzo scorso anche l'associazione d'arma Unarma —:

se non ritenga opportuno far accettare la sussistenza dei fatti su riportati che hanno suscitato viva sensazione anche nelle associazioni rappresentative dei militari dell'arma e, ove fossero confermati, far adottare nei confronti dei responsabili i provvedimenti adeguati di competenza.

(4-29733)

BARRAL. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

richiamata l'attenzione sulla prospettata chiusura della sottosezione Polfer di Domodossola, si apprende dagli organi di stampa di un'effettiva intenzione da parte del competente dicastero di voler procedere in questo senso;

la giurisdizione di competenza della sottostazione Polfer di Domodossola si estende per il territorio di dieci stazioni Ferrovie dello Stato dislocate in 54 chilometri di linea ferroviaria internazionale dallo scalo di Baveno fino alla stazione di Iselle, in prossimità del valico svizzero;

le competenze di controllo comprendono anche lo scalo merci di DomoDue,

oggi in larga parte sottoutilizzato ma potenzialmente in grado di supportare enormi capacità di transito, e particolarmente interessato anche dal passaggio di materiale esplosivo sottoposto ad intensa vigilanza:

nel corso dell'anno 1999, appena trascorso, la sottosezione Polfer di Domodossola ha effettuato una imponente mole di lavoro, distinguendosi in particolare per:

aver identificato 4530 persone sospette, di cui 1324 stranieri dei quali 52 in posizione irregolare;

aver provveduto alla denuncia a piede libero di 23 soggetti, di cui 7 stranieri;

e inoltre per:

1515 servizi di vigilanza presso le stazioni delle Ferrovie dello Stato, in giurisdizione;

104 servizi di scorta ai treni da viaggiatori per un totale di 221 convogli scortati;

166 servizi di pattugliamento sulla linea ferroviaria;

11 pattuglioni straordinari;

aver preposto 19 persone per provvedimenti di polizia;

aver rintracciato 7 minori;

655 contravvenzioni elevate ai sensi del regolamento ferroviario, 4 del codice della strada e 5 di altro genere;

alla suddetta sottostazione Polfer di Domodossola va inoltre riconosciuto ampio credito, considerando che negli ultimi anni si sono verificati alcuni incidenti ferroviari sulla linea di competenza, tra cui i più recenti risultano essere stati: il 31 agosto 1993 il tamponamento fra due treni in località Riordo con un conseguente decesso e vari feriti; il 5 luglio 1995 il disastro ferroviario in località Cuzzego con due conseguenti decessi e vari feriti; il 3 luglio 1998 un incidente ferroviario che ha danneggiato la linea senza provocare lesioni a persone. L'intervento dell'ufficio Polfer è

stato determinante per le conoscenze tecniche in materia ferroviaria con risultati eccellenti sia per la celerità di intervento che per la capacità investigativa, risultati riconosciuti con elogi da parte dell'autorità giudiziaria;

venendo a mancare con la prevista riforma sia la sottostazione Polfer di Domodossola sia il posto di polizia presso la stazione di Arona, si verrebbe a determinare un vuoto sostanziale sulla linea interessata in quanto diverrebbe la Polfer di Gallarate l'ufficio competente — distante 90 chilometri — con conseguenti problemi tecnico-logistici;

particolarmente la situazione rileva una particolare incongruenza trovandosi il posto Polfer in una stazione internazionale — come è quella di Domodossola — con tutto ciò che ne consegue anche in termini di controllo —:

se effettivamente la riforma in atto preveda la chiusura della sottosezione Polfer di Domodossola, in quali tempi ed in quali termini;

come e in che termini si intendano garantire i servizi di controllo sul territorio attraverso una presenza comunque funzionale degli agenti di polizia ferroviaria *in loco*;

se effettivamente si intenda privare anche il posto di polizia di frontiera di un supporto vicendevole ed importante quale quello rappresentato dalla sottostazione Polfer di Domodossola. (4-29734)

VOZZA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

già nell'interrogazione 4-29596 è stata esposta la situazione del depuratore di foce di Sarno di Castellammare di Stabia (Napoli);

ulteriori notizie confermerebbero che le assunzioni sono state fatte senza dare nessuna forma di pubblicità e secondo criteri discutibili;

non è in discussione il diritto delle aziende di procedere alle selezioni del personale da assumere, sulla base delle leggi che regolano il mercato; appare grave però — per un impianto di depurazione che dovrà essere utilizzato dai Comuni del comprensorio Torrese-Stabiese e i cui costi dovranno essere sostenuti dai cittadini — che gli unici criteri scelti per effettuare le assunzioni risulterebbero essere la segnalazione di politici, di dirigenti regionali, di persone che hanno avuto responsabilità nella direzione dei lavori o di dirigenti e funzionari dell'azienda dell'impianto di depurazione di Napoli est; infatti, sembrerebbe che ben 9 assunti provengano da Marcianise e altre assunzioni siano riconducibili a rapporti di parentela o di amicizia —:

se non valutino che i criteri adottati per le assunzioni — qualora rispondessero al vero l'esistenza di segnalazioni e di parentele — falsino il ruolo di controllo e di vigilanza che gli enti preposti hanno tra i loro compiti;

se non ritengano urgente intervenire per evitare che altre assunzioni possano essere ispirate agli stessi criteri e per evitare che, eventualmente, l'assegnazione di lavori di completamento o di gestione dell'impianto di depurazione possa risultare condizionata da questo intreccio di favoritismi e clientele. (4-29735)

CAMPATELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la « Ciro Esposito Srl » di Napoli ha in gestione dal provveditorato agli Studi di Firenze l'appalto di pulizia in tre scuole medie superiori di Empoli (Firenze): Fermi, Itc Fermi, Iti Ferraris e Itg liceo scientifico Pantosmo;

l'appalto risale all'8 gennaio 1996; alla scadenza del 10 giugno 1999 è stato prorogato una prima volta fino al 23 dicembre 1999 e successivamente fino al 10 giugno 2000;

da due mesi le lavoratrici non riscuotono lo stipendio per il lavoro prestato; le lavoratrici e le organizzazioni sindacali non riescono a contattare i titolari dell'azienda, tanto da essere costrette ad indire giornate di sciopero per protestare contro questo atteggiamento —:

quali iniziative si intendano prendere per superare la situazione di difficoltà per le lavoratrici e per il corretto funzionamento delle suddette scuole;

se non si ritenga che il mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori, avrà le conseguenti giustificate azioni di protesta, non possa configurarsi una negligenza grave da parte dell'azienda, tale da comportare la possibilità della rescissione del contratto di appalto; questo accade alla luce della ventilata possibilità che al 10 giugno 2000 l'appalto possa essere ulteriormente prorogato;

quali indicazioni possano comunque essere date alle stazioni appaltanti per scongiurare il ripetersi di simili situazioni.

(4-29736)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 relativo ad erogazioni pensionistiche indebite così recita che:

le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso

in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave;

l'articolo 13 della legge n. 412 del 1991 relativo a norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 52 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 recita altresì che:

le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alla somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite;

l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccezione;

all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che disciplina il recupero delle somme indebitamente percepite secondo gli scaglioni di reddito dei percipienti i commi 260, 261, 262 e 264 così recitano che:

nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a

carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.

(Comma 261). Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile Irpef per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

(Comma 262). Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di 24 mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

(Comma 264). Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1° novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. È altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell'interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni »;

l'Inps, con una interpretazione estensiva e scorretta della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 sta procedendo, nei confronti dei pensionati che prima del 1° gennaio 1996 hanno percepito prestazioni superiori a quelle prescritte, al recupero di dette plusvalenze, a prescindere dalla doverosa verifica se l'erogazione delle prestazioni eventualmente non dovute sia im-

putabile ad errori commessi dal proprio personale o a dolo dei percipienti così come prescrivono le leggi in materia più avanti specificate, ivi compresa la legge n. 662 del 1996 comma 264 che, parlando di recupero di prestazioni erogate per errore, non apporta modifiche esplicite e sostanziali alle norme precedenti;

l'iniziativa dell'Inps in tal senso ha già procurato preoccupazioni drammatiche tra gli interessati, quasi tutti in tarda età, che si vedono illecitamente diffidati a restituire, pena sanzioni amministrative, somme in molti casi incompatibili con lo stato di indigenza economica personale e familiare —:

se non ritengano doveroso ed opportuno intervenire affinché in materia l'Inps si attenga alle norme di interpretazione autentica di cui all'articolo 13 della legge n. 412 del 1991. (4-29737)

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

alla interrogazione n. 4-05429 presentata dalla sottoscritta già in data 16 novembre 1996 sulla situazione disumana, ingiusta ed offensiva in cui versava la Casa circondariale di Latina il Ministro di grazia e giustizia rispose in data 24 aprile 1997 sostenendo che « l'esigenza di incremento dell'organico del personale di polizia penitenziaria è all'attenzione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e che si provvederà nei sensi auspicati compatibilmente con le risorse umane che si renderanno disponibili, non appena sarà attivato nel Lazio il servizio delle traduzioni dei detenuti »;

dopo esattamente tre anni da questa risposta, visto che non è stato dato corso ad alcun tipo di intervento, quali iniziative intenda adottare affinché Latina abbia un posto prioritario nella realizzazione di nuove carceri come preannunciato dal Ministro sull'onda dei fatti di Sassari e se il Ministro interrogato ed il Direttore generale delle carceri intendano visitare il car-

cere pontino per rendersi conto delle condizioni dei detenuti, della precarietà strutturale e delle difficoltà — al limite della tolleranza — in cui sono costretti ad operare gli agenti di Polizia penitenziaria, e dare quindi assicurazioni di interventi immediati. (4-29738)

RUFFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da tempo l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della Provincia di Udine ha chiesto al comune di Pagnacco di ricordare con un cippo o con una lapide il giovanissimo Luigi Sant, morto nel 1944 a soli tredici anni assieme ad un gruppo di partigiani del battaglione « Fronte della Gioventù » durante un rastrellamento tedesco;

l'attuale sindaco di Pagnacco ha respinto la richiesta sostenendo che « appare inopportuno, ad oltre mezzo secolo di distanza dalla guerra civile che nel periodo 1943-45 ha visto contrapposti italiani a italiani e finanche partigiani a partigiani, continuare nella erezione di monumenti, cippi od altro » dichiarando la sola disponibilità dell'amministrazione ad eventualmente concedere l'uso di uno spazio in un cimitero per la realizzazione di un manufatto a spese dell'Associazione proponente —:

quale opinione abbia il Governo di queste dichiarazioni del Sindaco di Pagnacco che dimostrano assoluta incomprensione del valore fondante della Resistenza per la Repubblica Italiana e che l'unità, la concordia e la solidarietà nazionale sono stati resi possibili dal sacrificio di tanti italiani che si sono battuti con coraggio e coerenza per la libertà e la democrazia;

se considerando che negli ultimi anni si stanno moltiplicando episodi come quello segnalato che testimoniano la mancata comprensione delle origini dei valori fondanti della democrazia italiana da parte di persone che ricoprono cariche autorevoli nelle istituzioni, non ritenga necessaria

una forte iniziativa del Governo per ribadire e rinnovare la considerazione del Paese verso la Resistenza, i suoi valori, i suoi martiri. (4-29739)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 105 del 7 gennaio 1998 il ministero della difesa - direzione generale delle pensioni attribuiva al signor Guido Colombo una indennità una volta tanto a seguito di infermità contratta per causa di servizio;

la Corte dei conti registrava il decreto il 30 giugno 1998;

la seconda divisione della direzione generale delle pensioni del ministero della difesa comunicava con raccomandata in data 17 settembre 1998 il riconoscimento dell'indennità all'interessato;

a distanza di oltre venti mesi da sudetta comunicazione nessuna somma è stata corrisposta al signor Colombo, nonostante la spesa sia stata contabilmente impegnata —:

quando si preveda di erogare l'indennità in premessa;

se sia prevista la corresponsione di interessi a fronte del ritardo accumulato per il pagamento. (4-29740)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Settimo (Torino), e nella zona circostante, i commercianti, gli artigiani ed i cittadini residenti sono letteralmente assediati da una criminalità dedita, in particolare, a rapine, furti e scippi;

del tutto sprovvista di un presidio di polizia, Settimo è « difesa » di fatto solo da una minuscola stazione di carabinieri, dotata di un organico di appena dodici uomini, evidentemente del tutto insufficiente a fronteggiare l'assedio della criminalità —:

se non ritenga necessario ed urgente dotare la città di Settimo Torinese di un adeguato presidio delle forze dell'ordine, così da consentire un efficiente servizio di prevenzione e di contrasto dei furti e degli altri atti di illegalità che stanno rendendo invivibile la zona, recando danni irreparabili all'attività di commercianti ed artigiani. (4-29741)

BOCCHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1997 furono individuate, tra l'altro, le dotazioni organiche provvisorie delle qualifiche dirigenziali del personale appartenente al ministero dei trasporti e della navigazione - ex direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (ora Dipartimento trasporti terrestri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1998 e del decreto ministeriale n. 148 del 1998);

la dotazione organica provvisoria relativa ai dirigenti tecnici ed amministrativi, sia in sede centrale sia periferica, come individuata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997, era di n. 107 unità (69 tecnici e 38 amministrativi);

tal dotazione organica provvisoria, si limitava semplicemente a dare conto dei posti di dirigente già occupati alla data del 31 dicembre 1996, senza considerare le sedi scoperte, ovvero il futuro fabbisogno dell'amministrazione dei trasporti;

con provvedimenti n. 2981 e 2982 del 24 luglio 1997, pubblicati sul *Bollettino ufficiale* della ex direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione (Mtc) del ministero dei trasporti e della navigazione del dicembre 1997, peraltro solo recentemente divulgato, furono stabiliti, rispettivamente, i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali ed

individuati gli uffici di livello dirigenziale, cui destinare, ovviamente, altrettanti dirigenti;

in palese contrasto con quanto erroneamente riportato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997 (ove si prevedeva, come citato, appena 107 dirigenti), con il successivo provvedimento 2982 del 24 luglio 1997, solo per gli uffici periferici della ex direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, (Uffici provinciali Mtc, Uffici speciali trasporti impianti fissi – Ustif e Centri prova autoveicoli – Cpa), furono individuati, in pratica, oltre 120 posti dirigenziali da coprire mediante funzionari con qualifica di dirigente;

per la sede centrale, poi, furono individuati ulteriori posti dirigenziali, cui destinare, ancora, altrettanti funzionari con qualifica di dirigente (in totale circa 150 posti da dirigente tra sede centrale e sedi periferiche);

gli uffici dirigenziali, come sopra individuati, erano (*rectius*, sono) solo in minima parte affidati a funzionari con qualifica di dirigente;

con decreto del dirigente generale capo del personale della ex direzione generale della Mtc pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale n. 61, del 7-8 1998, fu indetto un concorso pubblico, per esami, senza riserve di posti per gli interni, per appena 10 posti nel ruolo di dirigente tecnico della ex direzione generale della Mtc;

tal concorso è stato superato da 54 candidati;

nel frattempo sono stati emanati il decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1998, nonché il decreto ministeriale n. 148 del 1998, coi quali è stata riformata la sede centrale del ministero dei trasporti e della navigazione, nella fattispecie il dipartimento trasporti terrestri, cui è conseguita l'individuazione di ulteriori uffici dirigenziali in sede centrale, per 91 posti, in base alla tabella I - Funzioni dirigenziali, allegata al decreto ministeriale

n. 148 del 1998 (dunque, attualmente i posti di dirigente sono, per difetto, 120 per uffici periferici + 91 per la sede centrale = 211; si ribadisce che tali posti solo in minima parte sono affidati a funzionari con qualifica di dirigente, almeno a livello di uffici periferici);

l'amministrazione, all'esito del concorso di cui prima per 10 posti di dirigente tecnico, ha provveduto, inizialmente, a nominare i 10 vincitori, conferendo poi altre 2 nomine, ed avendo *in itinere*, per quanto dato sapere, ancora 6 nomine di idonei (in totale, dunque, pare, 18 nomine);

tutti questi dirigenti finora nominati sono stati destinati alla sede centrale, per coprire i vuoti organici dirigenziali colà sopraggiunti a seguito della riforma del ministero dei trasporti e della navigazione, ex decreto ministeriale n. 148 del 1998 (in pratica il concorso era stato indetto prevalentemente per coprire i vuoti organici nelle sedi periferiche, risultando pochissimi i posti disponibili nella sede centrale, ma a seguito della riforma si è data precedenza alla sede centrale, atteso pure che tutta la testa della graduatoria è occupata da funzionari già in servizio presso la medesima sede centrale);

l'amministrazione dei trasporti sta pure provvedendo ad inserire, nei propri ruoli dirigenziali, personale già in possesso della qualifica di dirigente, ma proveniente da altre amministrazioni pubbliche;

contemporaneamente, in luogo del previsto scorrimento della graduatoria in corso per dirigenti, l'amministrazione sta provvedendo (*rectius*, ha già provveduto), ad affidare la direzione di taluni uffici periferici, uffici di livello dirigenziale come individuati col citato provvedimento n. 2982, del 24 luglio 1997, a personale non inserito nella graduatoria del concorso per dirigenti di cui prima, conferendo, così, una « reggenza » palesemente illegittima a funzionari di VIII e IX livello i quali, tra l'altro, o non hanno partecipato al concorso per dirigenti ovvero, addirittura, non lo hanno superato;

è di tutta evidenza che il conferimento di incarichi a funzionari privi della idoneità a dirigenti, per uffici ove è prevista tale qualifica, rappresenta un maldestro e surrettizio tentativo di aggirare quanto stabilito sulle dotazioni organiche dall'erroneo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997, di fatto smentito dal successivo provvedimento dell'amministrazione dei trasporti n. 2982, del 24 luglio 1997;

peraltro, il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che i funzionari possono espletare mansioni superiori solo per tre mesi, per consentire all'amministrazione, nel termine dei tre mesi di cui prima, di espletare le procedure concorsuali; nella fattispecie non occorrono procedure concorsuali perché vi è già un contingente di funzionari idonei, per concorso, alle mansioni di dirigente;

talgrave violazione ha comportato, da parte di funzionari utilmente inseriti nella graduatoria del concorso per dirigente, la presentazione di un atto di invito e diffida all'amministrazione, ed al ministro dei trasporti e della navigazione, affinché siano annullate le nomine di « reggenza » e si provveda, invece, a nominare i dirigenti inseriti nella relativa graduatoria, non ancora esaurita ed in corso di validità;

la vicenda è seguita pure con costante, assidua attenzione dal sindacato Anaf Dir - Dirstat presso la sede centrale della ex direzione generale della Mtc;

il numero degli idonei al concorso *de quo* per dirigenti tecnici della ex Mtc non copre neppure il numero di vacanze degli uffici di livello dirigenziale ancora scoperti;

dunque l'amministrazione deve provvedere innanzitutto a coprire gli uffici dirigenziali nominando i dirigenti collocati utilmente nella graduatoria concorsuale per la specifica qualifica e, poi, eventualmente, sui posti rimasti scoperti, in attesa di indire nuovo concorso per dirigenti, nominare quali « reggenti » funzionari privi dell'idoneità a dirigente, e comunque per

un periodo non superiore a tre mesi, ex Contratto collettivo nazionale di lavoro;

l'amministrazione medesima, con l'intento di aggirare quanto stabilito sulle dotazioni organiche dall'erroneo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997, di fatto smentito dal successivo provvedimento dell'amministrazione dei trasporti n. 2982, del 24 luglio 1997, conferisce illegittime « reggenze », surrettiziamente motivate, in spregio delle aspettative dei funzionari che, questi legittimamente, hanno diritto alla nomina a dirigenti avendo superato il relativo concorso;

i « reggenti », in ogni caso, percepiscono l'indennità economica per la direzione dell'ufficio, diversificata a seconda dell'importanza dello stesso, anche oltre il termine dei tre mesi di cui prima;

l'amministrazione ha più volte disatteso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997, superando in più di un caso le dotazioni organiche ivi stabilite per personale con qualifica inferiore a dirigente, sia per le sedi periferiche che per la sede centrale, ricorrendo pure alla pratica del distacco;

nonostante l'intervento dei rappresentanti del sindacato Anaf Dir - Dirstat presso la sede direzione generale della Mtc - i quali, insieme ad una delegazione di funzionari interessati hanno partecipato ad una riunione col dirigente capo del personale del ministero dei trasporti e della navigazione - finora nessuna risposta positiva si è avuta -:

in base a quale criterio o norme l'amministrazione dei trasporti abbia conferito la reggenza di uffici di livello dirigenziale a funzionari privi della relativa qualifica e/o idoneità, oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo di lavoro;

se non ritengano opportuno prendere atto degli errori compiuti e sanare la situazione esistente, ripristinando la legalità sulle nomine a dirigenti, eventualmente anche correggendo l'errata parte del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 1997 - peraltro già am-

piamente disatteso dall'amministrazione in più di un caso, anche mediante distacchi di personale — quanto al numero di dirigenti nella dotazione organica della ex direzione generale della Mctc ora Dipartimento trasporti terrestri, essendo tale numero ampiamente in contrasto con quello, viceversa correttamente individuato, con successivi provvedimenti dell'amministrazione dei trasporti n. 2982, del 24 luglio 1997 e decreto ministeriale n. 148 del 1998;

per quali motivi non attingano, correttamente, alla graduatoria del concorso per dirigenti pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale n. 61, del 7-8 1998, ancora in corso e valida, per la nomina dei posti da dirigente;

quale risposta intendano dare al motivato atto di invito e diffida avanzato da parte di idonei al concorso *de quo* all'amministrazione dei trasporti;

quale seguito intendano dare al colloquio intercorso tra funzionari interessati, rappresentanti del sindacato Anaf Dir - Dirstat ed il dirigente capo del personale del ministero dei trasporti e della navigazione;

come intendano tutelare le legittime aspettative di funzionari che, pur avendo superato il concorso per dirigenti, si vedono precludere l'esercizio delle funzioni da parte di altri funzionari nominati « reggenti » su uffici di livello dirigenziale, ancorché privi della prescritta idoneità;

quali immediati provvedimenti intendano assumere in ordine a quanto esposto, atteso pure che la palese illegittimità sarà certamente riconosciuta in sede giudiziaria, ove gli interessati insistessero nel procedere legalmente, con ulteriore aggravio di costi per la soccombente amministrazione dei trasporti;

quali giustificazioni vi siano per l'esborso economico delle indennità di dirigenza a funzionari privi della relativa qualifica, nominati « reggenti » su posti destinati a dirigenti.

(4-29742)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta presentata in data 3 febbraio 2000 allegato B ai resoconti pagina 29267 il sottoscritto interrogava il Ministro delle comunicazioni per conoscere le motivazioni per le quali venticinque edizioni della *Gazzetta Ufficiale* stampate dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato erano pervenute con ritardo di oltre quindici giorni ai destinatari fra i quali enti pubblici;

l'ente Poste nella stessa interrogazione si sottolineava come non assicurasse il servizio di consegna giornaliero di tali pubblicazioni, essenziali per la vita della pubblica amministrazione, oltre che per la conoscenza dell'attività legislativa dello Stato;

si significava anche che più volte erano state segnalate tali disfunzioni ed il Poligrafico dello Stato aveva sempre confermato di aver spedito nei termini di legge, rispetto alla data di pubblicazione, confermando la propria estraneità ai menzionati ritardi;

il Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile ha risposto all'interrogante evidenziando che « il Poligrafico dello Stato effettua la postalizzazione delle *Gazzette* con un ritardo che va dai dieci ai ventidue giorni. Da parte sua la società Poste ha precisato che l'ufficio della Romanina sin dal marzo 1999, ha previsto uno specifico settore che si occupa esclusivamente della lavorazione della pubblicazione in parola allo scopo di provvedere al suo avviamento con la massima tempestività »;

il Ministro delle comunicazioni nella risposta all'interrogazione ha anche precisato che la società Poste più volte ha rappresentato all'Istituto Poligrafico dello Stato le predette difficoltà (ben 11 lettere inviate dal giugno 1999 allo scorso gennaio), senza aver avuto alcun riscontro —:

se il Ministro interrogato di fronte a questa sorprendente risposta pervenuta da un Ministro dello stesso Governo di centro

sinistra non ritenga opportuno richiamare i dirigenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, dopo un'inchiesta, se si appurassero gravi ed ingiustificate omissioni da parte dei dirigenti del Poligrafico procedere a tutte quelle azioni consentite per giungere a giusti licenziamenti con azioni penali e civili risarcitorie dei danni provocati all'immagine del Poligrafico stesso. (4-29743)

BALLAMAN, FONTANINI, PITTINO e BOSCO. — *Al Ministro degli affari regionali.*
— Per sapere — premesso che:

la commissione paritetica, nonostante le frequenti sollecitazioni di alcuni componenti, da mesi non è stata convocata;

quali parlamentari eletti nel Friuli-Venezia Giulia siamo preoccupati nel constatare che fondamentali questioni riguardanti l'attuazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia non sono state ancora affrontate dalla commissione paritetica. A titolo di esempio citiamo le norme per il trasferimento del demanio idrico e l'ordinamento scolastico; materie che incidono profondamente nell'economia e nella vita sociale dei cittadini della nostra regione;

è imbarazzante constatare che altre regioni a statuto speciale hanno ottenuto dal Governo centrale tutta una serie di norme attuative che dispiegano in pieno la potenzialità dei rispettivi statuti di autonomia;

la regione Trentino-Alto Adige ha ottenuto ancora nel lontano 1973 il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali di proprietà dello Stato. Al Friuli-Venezia Giulia, dopo estenuanti trattative, viene negato il trasferimento di caserme e poligoni da decine di anni inutilizzati;

anche in materia di ordinamento scolastico il vuoto legislativo è significativo. Non sono state ancora affrontate questioni come lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, non risultano predisposte modifiche degli ordinamenti didattici in materia di

tutela della popolazione di lingua friulana. Non sono state esaminate proposte di decreto per la migliore utilizzazione del personale scolastico al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica con particolare riferimento agli istituti scolastici di piccole dimensioni;

in questa situazione di grave inoperosità si registrano alcuni interventi da parte del Governo che cercano di limitare la piena competenza legislativa della nostra regione in materia di ordinamento degli enti locali;

sono recentissimi i rilievi sollevati dal Consiglio dei ministri su norme emanate dal consiglio regionale in materia di abrogazione delle comunità montane, rilievi che vogliono riservare tale competenza alla legislazione degli organi centrali dello Stato;

è nostra intenzione, come membri del Parlamento, rimarcare la *ratio* della legge costituzionale 2 del 1993, come emerge anche dall'*iter* di approvazione e dagli stessi atti parlamentari che inconfutabilmente stabilisce il trasferimento delle potestà, in materia di ordinamento degli enti locali e delle rispettive circoscrizioni, alla regione Friuli-Venezia Giulia;

pertanto ogni tentativo che desse adito ad una interpretazione riduttiva di tale riforma costituzionale risulterebbe inequivocabilmente in contrasto con la legge costituzionale stessa;

al fine di riaffermare lo spirito innovativo della legge, che si colloca in una situazione politica in cui il decentramento ed il federalismo sono auspicati dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, chiediamo la ripresa immediata dei lavori della commissione paritetica —:

se non ritenga opportuno sollecitare il presidente ad una più fattiva attività della commissione o se altrimenti non si debba considerare l'opportunità di sostituire l'attuale presidente. (4-29744)

SETTIMI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 maggio 2000 è stato convocato il consiglio comunale di Ariccia (Roma) per procedere, tra l'altro, all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000;

dopo l'appello nominale, la seduta è stata sciolta con la motivazione dell'assenza del numero legale;

risulterebbe invece che erano presenti 10 consiglieri comunali oltre al presidente del consiglio comunale che aveva disposto l'appello nominale e che quindi la seduta era valida e si poteva procedere alla discussione dei punti inseriti all'ordine del giorno;

risulterebbe, nella deliberazione di scioglimento della seduta, l'assenza del presidente del consiglio comunale che ha firmato la deliberazione stessa;

alla base di questo comportamento vi sarebbe la volontà di far sciogliere il consiglio comunale, senza che vi siano le dimissioni volontarie, al fine di consentire, ai sensi della legge n. 120 del 1999, che il sindaco decaduto possa ulteriormente ricandidarsi alla stessa carica —:

se non ritenga far richiedere tramite il prefetto una nuova convocazione del consiglio comunale con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 onde impedire lo scioglimento del consiglio comunale, in considerazione anche del fatto che ogni scioglimento anticipato provoca una ferita alla democrazia ed alle istituzioni. (4-29745)

MARTINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dalla rappresentanza sindacale delle forze di polizia Siap della provincia di Lucca è stata denunciata una situazione di gravi carenze;

è palese la mancanza cronica di uomini, mezzi tecnici, infrastrutture, automezzi e spazi;

è stata riscontrata l'insalubrità dei locali e la grave carenza di molte strutture per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia di *privacy* e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

la vastità del territorio provinciale, la crescita dei fenomeni criminali, gli alti flussi turistici stagionali ed altre esigenze di sicurezza ed ordine pubblico mettono a dura prova il personale ed i mezzi disponibili;

è stata più volte evidenziata una condizione di sottorganico e di grave carenza strutturale, ma il ministero non ha mai messo a punto misure atte ad alleviare il disagio nutrito dalle forze di polizia —:

quali urgenti interventi si intendano adottare per evitare disagi e garantire un attento controllo del territorio ed il rispetto dell'ordine pubblico nella provincia di Lucca;

se non ritenga opportuno potenziare l'organico e le strutture della questura, della polizia stradale, della polizia postale e ferroviaria di Lucca e dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi. (4-29746)

LOSURDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da troppo tempo ormai ogni partita di calcio, soprattutto quelle nelle quali è impegnata la squadra Juventus F.C., ma anche di altre squadre rappresentative del campionato italiano quale il Milan, vengono viste, interpretate e discusse da giornalisti, calciatori e dirigenti calcistici, sotto l'esclusivo profilo del favoritismo arbitrale e della combutta;

la Juventus soprattutto si vede letteralmente radiografare con spietata metidicità ogni episodio di gioco dal quale è scaturita una decisione arbitrale favorevole che viene accusata essere intervenuta non tanto per errore quanto per favorire coscientemente, sistematicamente ed ingiustamente la vittoria in partite che palesemente, d'altro canto, vedono la squadra juventina meritarla sotto il profilo del

gioco come è unanimemente riconosciuto dai più avvertiti commentatori calcistici;

negli ultimi tempi alcuni commentatori sportivi, giocatori e dirigenti di squadre di calcio stanno sempre più apertamente abbandonando la teoria dominante che a fine campionato vantaggi e svantaggi delle decisioni arbitrali si equilibrano sostanzialmente rendendo legittima la vittoria della squadra di calcio prima in classifica per accusare e denunciare attraverso i mass media, in maniera sempre più ossesta, la certa esistenza di un complotto federale ed arbitrale a favore della Juventus che vanificherebbe, a loro dire, la certa superiorità delle sue concorrenti ledendo l'elementare senso della giustizia sportiva;

con questa sistematica azione di degradazione violenta e di sobillazione, di falsità ed omissioni si tace sempre che la presunta favorita Juventus è stata punita per ben otto volte da espulsioni di suoi giocatori e ciò nonostante è riuscita in condizione di inferiorità numerica ad ottenere un risultato vittorioso;

nell'ultima settimana si sono particolarmente distinti con gravi dichiarazioni pubbliche nelle quali si denuncia un presunto complotto a favore della Juventus, il Presidente della Lazio Cragnotti, nonché i calciatori Marchegiani e Mancini il quale è arrivato a dichiarare che tutti i campionati vinti dalla Juventus e dal Milan negli ultimi anni non sono « regolari » mentre il giornalista Butta sul quotidiano *L'Opinione* del 10 maggio 2000 offre una cronaca allucinante e parzialissima degli episodi nei quali la Juventus sarebbe stata favorita dagli arbitri usando una tecnica suggestiva e tesa di fatto, magari inconsciamente a creare un clima di odio popolare verso la Juventus quanto meno nella città di Roma;

nelle disinvolte dichiarazioni di tanti giornalisti, dirigenti e giocatori si possono intravedere gli estremi di ipotesi di reato quale la pubblicazione e diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico e giorno dopo giorno si creano i prodromi di gravi, possibili turbative dell'ordine pubblico specie nella fase finale del torneo -:

se ritenga che i fatti denunciati possano determinare conseguenze di ordine pubblico e quali iniziative intenda eventualmente adottare. (4-29747)

VOLONTÈ, TERESIO DELFINO e TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno già presentato un documento di sindacato ispettivo il 29 marzo 2000, rimasto senza risposta per le dimissioni del governo D'Alema e la sostituzione del titolare del dicastero delle finanze nel Gabinetto Amato; si richiamano quindi i quesiti già posti con la interrogazione n. 4/29246 per una sollecita risposta ribadendo che si verificano numerosi casi in cui, per eccessiva prudenza da parte delle aziende che hanno in essere l'esodo di lavoratori ai fini della ristrutturazione aziendale, le stesse aziende nella applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ed in particolare del decreto legge 2 settembre 1997 n. 314 e della circolare ministeriale n. 326 E del 23 dicembre 1997 (prot. Servizio III - 5 - 2643 - 97) non si tiene conto per le somme liquidate come premio per l'esodo del più favorevole regime fiscale del 50 per cento;

a tale proposito l'Assonime ha emanato la circolare n. 25 del 1998 sottolineando l'estremo rigore delle tesi ministeriali e che in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare gli esodi si dovrebbe applicare la tassazione più favorevole al dipendente;

inoltre si sono registrate varie pronunce che hanno accolto i ricorsi presentati dai lavoratori, in particolare della Commissione tributaria provinciale di Torino sezione 33 con la quale viene motivato che « al lavoratore dipendente che abbia materialmente percepito la somma, ancorché assoggettata a ritenuta di acconto dell'anno precedente, deve essere applicata il più favorevole regime di tassazione previsto dal più volte citato decreto legge n. 314/1997 »;

va richiamata inoltre la sentenza del giudice del lavoro di Milano che il 30 settembre 1999, nella causa n. 2681 RGL, in accoglimento di ricorsi presentati su questa materia ha evidenziato « come una azienda omettendo di abbattere l'aliquota del 50 per cento come previsto a favore del dipendente sulla base dell'articolo 5 del decreto legge n. 317/1997 » e che tale atteggiamento prudenziale dell'azienda non è condiviso come lettura restrittiva dal giudice « perché lo scopo della norma è quello di agevolare il lavoratore di fronte alle difficoltà della perdita del lavoro per la quale è appunto prevista la corresponsione di un incentivo all'esodo »:

se non ritenga che il nuovo Ministro delle finanze, che rappresenta un elemento di discontinuità con il precedente dicastero, abbia una valutazione diversa rispetto al precedente e ritenga quindi di fornire urgenti elementi chiarificatori rispetto alla tassazione in oggetto;

se alla luce di tali pronunce non ritenga di emanare una circolare chiarificatrice che consenta alle aziende di superare per i motivi prudenziali soprarichiamati e consentire la piena applicazione del decreto legge n. 317/1997 senza pregiudicare la posizione dei lavoratori dipendenti che oltre perdere il posto di lavoro vengono ulteriormente penalizzati da una scorretta tassazione sulle somme corrisposte per incentivare gli esodi. (4-29748)

NAPOLI. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il servizio sociale costituisce una specifica area disciplinare che studia l'uomo nella situazione di disagio sociale e la relativa metodologia di intervento;

il citato sapere costituisce la base di conoscenza dell'assistente sociale che è il professionista sociale di più antica presenza e più consolidato profilo nel contesto italiano, nonché europeo, presente nelle

istituzioni pubbliche e private da oltre cinquant'anni e che si sta affermando anche nell'area libero professionale;

la professione degli assistenti sociali è regolamentata con legge n. 84 del 1993;

la riforma universitaria *in itinere* costituisce per gli oltre 30 mila assistenti sociali italiani occasione irrinunciabile per far decollare una cultura professionale maturata decantata in 60 anni di esperienza nei servizi pubblici e privati e, in anni recenti, anche in ambito libero-professionale;

le proposte del Murst rispetto alla laurea « nelle discipline per il servizio sociale » e alla laurea specialistica « progettazione delle politiche e dei servizi sociali » non accolgono le pressanti istanze delle relative organizzazioni professionali;

nel mentre sono stati progettati *ex novo* corsi di laurea ai quali è stata riconosciuta piena legittimità culturale, si è invece ignorata la specificità culturale di una professione dai contenuti peculiari, legittimata da un preciso mandato sociale e dalla profonda incidenza nell'ambito dei servizi alla persona »:

quali reali intendimenti ci siano nei confronti del ruolo e della professionalità degli assistenti sociali italiani;

se non ritenga indispensabile usare anche per il servizio sociale, nella classe di lauree VI, il termine « scienze di servizio sociale »;

se non ritenga altresì necessario introdurre la classe delle lauree specialistiche in « Teoria e Metodologia del Servizio Sociale ». (4-29749)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la normativa vigente in tema di giustizia prevede per l'omicidio pene detentive stabilite dal codice penale che per inspie-

gabili motivi non vengono mai scontate pienamente;

che la Costituzione italiana stabilisce la tutela dell'individuo come fattore fondamentale per uno sviluppo civico dei principi di ordine e democrazia;

che è ormai manifesta l'incapacità della giustizia italiana di fare applicare il codice per i reati commessi;

che il dilagare di una strategia politica strafottente delle necessità prioritarie della popolazione italiana ha, allo stato, dei fatti legittimato l'afflusso clandestino di extracomunitari in Italia e deferito all'assistenza sociale i crimini da questi compiuti in nome di una disastrosa ed ostile cultura multietnica;

che il preciso riferimento alla scarcerazione dell'albanese Bita Panajot che il 22 agosto 1999 travolse e uccise con la sua auto il bambino di nove anni Alessandro Conti mentre con la bicicletta giocava nel quartiere natio di Torre Angela a Roma in compagnia di un amichetto, lascia adito ad interrogativi inquietanti sulla stessa utilità della giustizia all'italiana;

che dopo il caso vergognoso e scandaloso del rientro in Italia della terrorista rossa Baraldini dalle carceri USA, la liberazione dell'albanese Bita Panajot rappresenta un altro caso di umana e lucida follia della giustizia italiana;

che per i genitori della vittima, dopo aver sostenuto un così forte dolore per la perdita di Alessandro, ad avviso dell'interrogante risulta oltremodo oltraggioso il provvedimento che ha decretato la scarcerazione dopo solo otto mesi di carcere del Panajot;

ad avviso dell'interrogante, sono totalmente oscuri i criteri di come nel processo d'appello il procuratore generale Vittorio Lombardi abbia concordato con la difesa la condanna a due anni di carcere al posto degli già irrisori cinque che erano stati inflitti in primo grado all'omicida;

che l'avvocato dell'omicida, tale Cosmo Basso ha chiesto ed ottenuto la so-

spensione condizionale della pena per l'albanese;

che per quanto carente ed inapplicato il diritto penale non prevede la sospensione condizionale della pena quando l'imputato ha precedenti giudiziari per reati accertati come lo sfruttamento della prostituzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti;

che l'interrogante evidenzia e concorda con la linea d'accusa del sostituto procuratore generale Margherita Gerunda la quale chiedeva che l'imputato venisse condannato non per l'omicidio colposo ma per omicidio volontario aggravato da lesioni a terze persone, omissione di soccorso, dal rendersi irreperibile dopo l'omicidio e dall'occultamento degli elementi probatori sulla vettura incriminata (sostituzione del vetro, ecc) -:

quali provvedimenti e quali iniziative intenda adottare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della giustizia per garantire, alla luce dei fatti sopra esposti, una più equa applicazione delle procedure previste dal codice di procedura penale e civile;

quali iniziative intenda adottare il Ministro degli interni per garantire alla giustizia civile e morale l'albanese Bita Panajot;

se ritenga che assistano gli estremi per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato Vittorio Lombardi;

se il Ministro degli interni non ritenga indispensabile, per colmare le notevoli mancanze della magistratura, convocare i familiari del piccolo Alessandro per prendere i dovuti impegni civili a salvaguardia della dignità di tutta la popolazione. (4-29750)

ACIENO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 27 aprile 2000 alcuni cittadini di Benevento hanno organizzato una santa

messaggio in suffragio del defunto Benito Mussolini;

tal celebrazione era di esclusivo carattere religioso, e non era presente alcun simbolo politico o partitico;

tal atti di carità cristiana sono tutelati, oltre al resto, dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 della Costituzione italiana;

durante la celebrazione un gruppo di autonomi di estrema sinistra, questi sì con striscioni di carattere politico, hanno reso grave offesa al sacro rito, al celebrante, ed ai presenti —:

quali provvedimenti siano stati presi nei confronti di coloro che hanno impedito la celebrazione della santa messa di suffragio;

quali provvedimenti intenda prendere per evitare l'accadere in futuro di analoghi eventi. (4-29751)

ACIERTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 13 aprile 2000 il Movimento Sociale-Fiamma Tricolore, Federazione di Como, nelle persone del segretario provinciale Giampiero Castelli e del coordinatore giovanile Massimiliano Conti ha presentato un preavviso per una manifestazione da tenersi a Como il 13 maggio 2000;

il Movimento Sociale-Fiamma Tricolore è un partito rappresentato a pieno titolo in Parlamento;

nel corso delle ultime consultazioni al Quirinale per il governo Amato, il Presidente Ciampi ha ufficialmente ricevuto la delegazione del Movimento Sociale-Fiamma Tricolore;

il questore della provincia di Como in data 9 maggio 2000 vieta lo svolgimento della manifestazione;

il questore di Como giustifica tale divieto considerando una riunione avvenuta in data 16 marzo 2000, presso la prefettura di Como dove i rappresentanti

di alcuni partiti hanno ritenuto di destinare priorità assoluta alle iniziative di propaganda elettorale, come se quella organizzata dal Movimento Sociale-Fiamma Tricolore non possa ritenersi tale, rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione;

ad ulteriore giustificazione del divieto il questore pone le aspre critiche a tale manifestazione pervenute da parte di partiti, movimenti ed associazioni;

tal impedimenti sono di origine politica e non di ordine pubblico;

la manifestazione in oggetto era stata chiarita dall'organizzatore Silvano Busetti il 6 maggio 2000 (tre giorni prima del documento di divieto della questura) sulle pagine de *La Provincia* di Como, che riferiva essere una manifestazione sull'immigrazione clandestina e non xenofoba, sottolineando che la proposta era per « la parità per italiani e stranieri »;

gli argomenti di tale manifestazione sono peraltro gli stessi che il Presidente Amato ha usato nell'intervento programmatico del 27 aprile 2000 quando dice che: « C'è bisogno di proteggere con più severa e costante fermezza la sicurezza dei cittadini dalla grande e dalla piccola criminalità agevolata da un mondo senza confini »;

organizzazioni politiche e centri sociali hanno stigmatizzato una legittima e pacifica manifestazione per pura demagogia elettorale;

ritenendo che venga gravemente lesa la libera espressione del pensiero e l'esercizio democratico della propaganda elettorale —:

quante erano in effetti le richieste per occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale in data 13 aprile 2000;

se ritenga legittimo il vietare una manifestazione politica con la motivazione che essa ha ricevuto « aspre critiche da parte di partiti, movimenti politici ed associazioni »;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del questore di Como che, in

palese ed ingiustificata opposizione agli articoli 17, 18 e 21 della Costituzione italiana, ha vietato una regolare manifestazione politica arrecando gravi danni di immagine, oltre che economici, ad un legittimo e democratico partito politico. (4-29752)

DE CESARIS, MALENTACCHI, NARDINI e VALPIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

per effetto dei successivi provvedimenti governativi sono progressivamente radiati dal servizio quadrupedi dell'esercito, dei carabinieri, della polizia e del corpo forestale;

in base a regi decreti risalenti agli anni venti, si prevede che gli animali — cavalli e muli prevalentemente — « riformati » vengano messi all'asta per essere venduti e destinati alla macellazione e attualmente è prevista un'asta per il 16 e 17 maggio 2000 per la vendita di 116 cavalli e un mulo;

questi animali hanno servito docilmente l'uomo anche nello svolgimento di un servizio pubblico;

come tutti gli animali, hanno diritto al rispetto, alle cure e alla migliore condizione di vita;

giustamente, associazioni locali e nazionali denunciano il trattamento non adeguato che tali animali ricevono presso il Centro allevamento e rifornimento quadrupedi di Grosseto e chiedono l'annullamento delle aste e la garanzia di un giusto « pensionamento » degli animali;

giudichiamo indegno di un paese civile e di una comunità culturalmente evoluta il trattamento che spesso viene riservato agli animali e, nello specifico, il permanere delle norme dei regi decreti degli anni venti che prevedono la vendita e la macellazione dei quadrupedi che hanno prestato servizio nelle Forze armate —:

quali atti intenda compiere per bloccare definitivamente le aste per i quadru-

pedi delle Forze armate, dei carabinieri, della polizia e del Corpo forestale a partire dall'annullamento di quelli in corso;

quali atti intenda compiere perché ai quadrupedi attualmente ospitati presso il centro di Grosseto sia garantita la migliore condizione di vita;

se non ritenga giusto e opportuno promuovere una campagna per l'adozione di questi animali da parte di enti, associazioni e privati che garantiscano il loro mantenimento nelle migliori condizioni che escludano ogni forma di sfruttamento a fini di lucro;

se non ritenga necessario e urgente modificare le disposizioni legislative in materia e segnatamente gli articoli 502 e 503 del regolamento dell'Esercito. (4-29753)

BOGHETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la preannunciata condizione di criticità, talvolta rilevata anche dalla stampa, in cui si trovava il Centro Regionale di Assistenza al Volo (Crav) di Milano delegato allo smistamento del traffico aereo in transito nello spazio aereo della Lombardia, precedentemente ai gravi fatti delle mancate collisioni, anche se il termine è improprio degli aerei in volo, doveva fare ragionevolmente intendere anche ai più sprovvisti degli addetti ai lavori che a causa della ricorrente condizione di potenziale pericolo di collisione, non vi sarebbe rimasto molto margine, ad un più grave e deprecabile disservizio;

la difficile situazione in cui versa attualmente il Crav di Milano per l'insufficiente numero di personale, acuita dalla assenza per differente incarico dai primi di aprile del dirigente preposto alla direzione di questo Centro, viene affrontata dal Consiglio di amministrazione con una specie di « scaricabarile » delle decisioni nonostante che la dirigenza dell'Enav fosse già ripetutamente avvertita dai dirigenti di Milano;

il Consiglio di amministrazione (che in Enav non è un Consiglio di indirizzo ma di gestione) anziché provvedere in proprio a risolvere le problematiche del Centro, come avrebbe tempestivamente dovuto, il 4 aprile scorso delega, invece, il Direttore Generale di farsi carico delle soluzioni delle varie questioni ivi esistenti, conferendo allo stesso i pieni poteri per affrontare con la necessaria tempestività la situazione determinatasi nell'area milanese;

il direttore generale che prima di decidere avrebbe dovuto recarsi a Milano al fine di valutare personalmente le delicate problematiche del personale in crescente difficoltà operativa, preferisce invece, risolvere il caso sulla carta dalla Sede romana individuando in modo defatigatorio nel dirigente Moroni il direttore del Centro milanese in sostituzione del titolare (che destina a Malpensa) mentre Moroni dopo la nomina, od a seguito della nomina, si ammala;

con il provvedimento il Direttore generale anziché risolvere i problemi del Crav milanese ne determina egli stesso dei nuovi, lasciando giorno dopo giorno per circa un mese il Crav di Milano senza alcun direttore mentre la condizione del Centro prosegue in rapida progressione verso il degrado delle attività, il personale autoassume le incombenze organizzative determinate dalla latitanza della Direzione Generale di via Salaria dove il Presidente, alla ribalta della recente cronaca per le sue iniziative solitarie in ordine alle assunzioni fuori legge di personale, anziché avvalersi delle proprie prerogative, questa volta legittime, non decide alcunché ma si avvale dell'intero Consiglio di amministrazione per prendere, o più esattamente, per non prendere alcuna decisione, scaricando tale incarico al Direttore Generale;

il personale operativo del Crav di Milano, infatti, in condizioni di ristrettezza organica, è costretto a modulare in modo ottimizzante la propria presenza, così come stabilito dal Ccnl, con i differenti afflussi di traffico aereo previsti nell'arco della giornata, intervallando alcune pause di riposo nei locali adiacenti;

ad aggravare la situazione è intervenuto anche il provvedimento volto a ridurre l'inquinamento acustico senza un'adeguata preparazione per l'attivazione delle nuove procedure;

la consequenziale condizione di parziale temporanea assenza dalla sala operativa per alcune pause di riposo di una parte di personale durante il servizio, non solo si rende necessaria ma sembra prevista per l'esercizio di attività particolarmente stressanti, come quella del caso di specie; attività questa, che tra l'altro, ha comportato un crescente impegno dei Controllori del Centro per ottimizzare la carenza numerica delle risorse umane dei vari turni di servizio condizionati dalla endemica insufficienza di personale operativo del Crav, mantenuto sotto organico dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

solo qualche giorno fa, in condizione di acuita criticità della situazione, avvertita dal personale come incuria dimostrata dagli Organi dell'Enav, lo stesso direttore generale senza curarsi delle altre difficoltà di crisi, prende dalla sede di via Salaria un'altra delle sue iniziative, nominando ed inviando un altro dirigente, alla direzione del Crav di Milano in sostituzione del secondo;

tal decisione è ormai in ritardo ed il personale che forse anche con eccesso di zelo, si era accollato una sorta di autogestione del Crav, denuncia anche alla magistratura la crescente criticità della assistenza al volo del Centro stesso e latitanza degli Organi di Vertice Enav di fronte alle incombenze di una ristrutturazione organizzativa di uomini e mezzi sempre rinviata a tempi migliori, ovvero alla anarchia di regole attese nella imminente privatizzazione dell'Ente;

per quanto riguarda le inchieste si deve distinguere tra eventuali illeciti imputabili ai singoli e invece comportamenti dovuti alle carenze dell'ente. In questi casi le richieste andrebbero aperte con il Consiglio d'Amministrazione;

chiarito questo primo importante aspetto, va posto nel giusto rilievo che le

problematiche del personale tra il Crav e la Sede centrale dell'Enav nulla hanno a che vedere con le 45 « mancate collisioni » riferite dalla stampa nei giorni scorsi, essendo queste la conseguenza da lunga data, della precarietà ed inadeguatezza;

anche le imminenti nomine di dirigenti delle aree del Nord senza esperienza di gestione sembrano essere improntate a logiche interne più che all'efficienza del servizio;

non occorre, quindi, indugiare oltre sull'argomento per comprendere anche alla luce del solo buonsenso che tale condizione non può verificarsi e che pertanto i problemi dell'assistenza al volo, in particolare dell'area milanese (ma non solo), vanno ricercate nella inadeguatezza dei mezzi strumentali inidonei a gestire con la dovuta sicurezza, il traffico aereo nel quale si verificano le potenziali collisioni e nella dimostrata incapacità manageriale degli Organi di Vertice dell'Enav;

il Crav di Milano, come ormai si legge anche sulla stampa, è già da qualche tempo oggetto di denunce e dossier firmati riportanti i mali cronici del Centro, il cui controllo aereo è reso cieco dai guasti, impianti in tilt, radar funzionanti ad intermittenza, sistemi tecnologici al collasso, comunicazioni radio antidiluviane, ed avarie che avrebbero in alcuni casi messo in potenziale pericolo la sicurezza del volo nel Nord Italia;

alcune sigle sindacali e professionali hanno, infatti, denunciato un'impressionante serie di guasti tecnici e che vi sono zone nel nord nelle quali i radar non vedono gli aerei o il controllore non può rilevare la loro quota; ci sono avarie sempre più frequenti alle radio, *black-out* ai computers e alla rete elettrica -:

se sia vero che nel Crav di Milano sono attualmente installati i monitors di rappresentazione radar (DDS80) di tipo obsoleto (denominati resti di magazzino: 80 ha il significato del decennio al quale si riferiscono) e che la commessa di tali apparecchiature è avvenuta intorno al

1995 quando già erano sul mercato le nuove e più rispondenti versioni (DS 2000) riservate invece, alle forniture successive;

se sia vero che a fronte delle centinaia di miliardi spesi per la così detta automazione operativa, il controllo degli aerei in volo all'atto del passaggio tra i monitors radar del Crav di Milano e quelli installati in altri centri del Nord come, il Crav di Padova e i sistemi aeroportuali dei grandi aeroporti (non solo del nord), avviene ancora, anziché in modo informatico, a mezzo di una telefonata;

se non sia il caso di promuovere una approfondita inchiesta per verificare oltre quanto già sta facendo la magistratura in ordine alle presenze di personale nel Crav di Milano, anche e soprattutto la condizione della sicurezza dei sistemi strumentali che l'Ente impiega per il controllo del traffico aereo e le relative responsabilità dell'attuale Consiglio di amministrazione e Direzione generale non ancora rimosso dall'incarico, malgrado la sfiducia espressa dal Parlamento, nel novembre scorso.

(4-29754)

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la bozza di regolamento attuativo della legge n. 124 del 1999 presenta numerosi punti che porteranno grosse iniquità ai docenti, così come l'interrogante ha già evidenziato in precedenti atti ispettivi;

valutando i requisiti necessari per l'accesso alle fasce ci si accorge che molti docenti, in possesso degli stessi requisiti di coloro che appartengono al doppio-canale verranno scavalcati da questi, magari anche con un punteggio inferiore;

va ricordato che i docenti del doppio-canale sono già stati avvantaggiati dal fatto di essere stati inseriti, fin dal 1995, in una graduatoria bloccata;

c'è, altresì, da tenere in considerazione che nel 1995 molti docenti non ri-

scirono ad entrare nella graduatoria del doppio canale per la mancanza di un minimo numero di giorni di servizio;

se non ritenga necessario ed urgente rivisitare tutto il regolamento attuativo della legge 124 del 1999 al fine di garantire equità di trattamento soprattutto tra il personale scolastico precario. (4-29755)

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la questione del trasferimento dei voli di linea dall'aeroporto di Milano Linate a quello di Milano Malpensa ha impegnato, ed in modo considerevole, l'attività di Governo e delle varie commissioni;

forti proteste sono state avanzate dai cittadini residenti nei comuni limitrofi all'aeroporto di Malpensa, con manifestazioni di piazza ed esposti alla magistratura;

la compagnia aerea Alitalia ha subito un duro colpo al piano di ristrutturazione con il recente fallimento dell'alleanza con la Klm, motivato anche dalle difficoltà incontrate al pieno utilizzo dell'aeroporto della Malpensa, mettendo a repentaglio i sacrifici sostenuti da contribuenti e dai dipendenti per il salvataggio della compagnia di bandiera;

il decreto del Presidente del Consiglio del 13 dicembre 1999 ha stabilito un elenco di interventi immediati sulle condizioni di esercizio dell'aeroporto di Milano Malpensa, tra i quali figurano l'ottimizzazione di impiego delle due piste dell'aeroporto, la riduzione della spinta di decollo dei motori a 1000 piedi anziché a 1500 piedi, un controllo sui tempi di accensione dei motori ausiliari (Apu) durante la sosta, un uso despecializzato delle piste in modo da consentirne un utilizzo equilibrato e una migliore distribuzione delle rotte di decollo e dell'impatto ambientale;

l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, in data 26 marzo 2000 ha emanato una disposizione ai naviganti n. 00-940/DG con la quale ha predisposto per l'aeroporto di

Milano Malpensa delle nuove rotte di decollo e di procedure antirumore per ricondurre l'inquinamento acustico al di sotto dei valori limite previsti dalla legge;

il decreto 3 dicembre 1999 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ha stabilito all'articolo 3 che il vettore applica le procedure antirumore quando l'aeromobile manovra in aria;

con la comunicazione interna n. 11 del 24 marzo 2000, a firma della Direzione operazioni volo di Alitalia Team e Alitalia Express, inviata a tutto il personale navigante tecnico, piloti e tecnici di volo, è stato fatto divieto ai piloti di applicare la procedura antirumore disposta dall'Enac —:

se non ritenga:

di dover avviare un'indagine urgente per accettare i motivi che hanno indotto l'Alitalia a non eseguire quanto disposto dall'Enac e da vari decreti e leggi promulgati proprio allo scopo di diminuire l'impatto ambientale dell'aeroporto di Milano Malpensa;

di dover acquisire i tracciati radar di Milano Malpensa dal giorno 26 marzo 2000 per verificare l'aderenza dei vettori alle nuove procedure;

quali siano i motivi che hanno impedito al direttore dell'aeroporto di Milano Malpensa di applicare il disposto del comma 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 e se in ciò non sia ravvisabile il reato di omissioni di atto d'ufficio;

se i signori Ministri non ritengano quantomeno contraddittorio il comportamento dell'Alitalia, che da un lato e pubblicamente denuncia il proprio mancato sviluppo e le perdite economiche accumulate da attribuire alla mancata piena operatività di Malpensa, e dall'altro invece, emette disposizioni interne contrarie a quanto richiesto dalle leggi, promulgate proprio per accelerare e migliorare l'operatività di Malpensa. (4-29756)

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 82 del Codice della Strada stabilisce che i veicoli si caratterizzano in base alla destinazione ed all'uso: per destinazione di un veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche (trasporto di persone, trasporto di cose, trasporto promiscuo di persone e cose, uso speciale o per trasporti specifici) mentre per uso del veicolo si intende la sua utilizzazione economica (uso proprio ed uso terzi);

in funzione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 82 del Codice della strada, dunque, « I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso terzi ». L'uso terzi (articolo 82 comma 4) si ha « quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'interstatario della carta di circolazione »;

l'uso di terzi (articolo 82 comma 5) comprende:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi;

i servizi su menzionati, risultano essere disciplinati in funzione di quanto stabilito dagli articoli 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del Codice della Strada e necessitano di apposita autorizzazione o licenza;

negli altri casi (articolo 82 comma 4), quando si riceve un servizio sempre dietro pagamento di un compenso, il veicolo si intende adibito ad uso proprio;

l'articolo 83 del Codice della Strada stabilisce al comma 1 che « per gli autobus

adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti ad uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto ad enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.c.t.c. sulla sussistenza di tali necessità secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali »;

il decreto ministeriale 4 luglio 1994 individua le direttive ed i criteri per l'immatricolazione in uso proprio dei veicoli, stabilendo all'articolo 2 (Obblighi dei soggetti) comma 1 che « gli enti pubblici, le collettività o le imprese che intendono ottenere l'immatricolazione in uso proprio devono rivolgere domanda all'ufficio provinciale M.c.t.c. » ed al comma 2 che « la domanda, oltre alla precisazione delle esigenze di trasporto del richiedente dovrà contenere la specificazione delle ragioni che dimostrano che l'attività di trasporto è funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale »;

il medesimo decreto stabilisce all'articolo 4 (Veicoli da immatricolare in uso proprio) comma 1 che « il trasporto potrà esser effettuato con veicoli di proprietà o in usufrutto dei soggetti di cui sopra... » ed al comma 2 che tali veicoli « devono essere guidati da un dipendente dell'impresa o dell'ente pubblico, ovvero da un dipendente o da un membro della collettività », mentre l'articolo 5 (Soggetti destinatari del trasporto) indica al comma 1 che « di tale trasporto potranno beneficiare soltanto le persone o categorie di persone che il soggetto richiedente avrà individuato all'atto dell'istanza per l'immatricolazione », ed al comma 3 che « sulla carta di circolazione verrà annotata la limitazione del trasporto esclusivo delle categorie come sopra individuate con l'indicazione degli itinerari lungo cui è ammesso il trasporto »;

l'articolo 6 (Accertamento dell'ufficio) del decreto ministeriale 4 luglio 1994, in ultima istanza, al comma 1 assegna all'uf-

ficio competente per territorio del Ministero dei trasporti e della navigazione il compito di accertare:

le caratteristiche dell'organizzazione e dell'attività principale già in atto;

i collegamenti che di fatto sussistono tra l'attività in questione e quella di trasporto si da configurare quest'ultima come un mezzo accessorio predisposto in funzione della prima proprio al fine di soddisfare le necessità palesatesi;

l'effettivo nesso sussistente tra l'attività in via principale svolta e le necessità segnalate;

secondo informazioni riportate da numerosi *mass-media* nazionali e locali, sta per essere avviato in diverse città, un servizio di Mototaxi promosso dalla Motobleep Club ed erogato tramite specifici accordi dell'Eurobeep s.r.l. con sede legale in Palermo — Via A. De Gasperi n. 53, registrata in Bagheria il 3 agosto del 1999 al n. 2442, Cod. Fis. e P. i.v.a. 04770450825 — società che si occupa preciupamente di fornire con i propri *franchisee* « soluzioni nel traffico » cittadino ed in particolare dell'espletamento del servizio di trasporto di persone, cose e valori su motoscooter;

mediante la sottoscrizione di una tessera annuale del valore di lire seimila sarà possibile divenire socio della Motobleep Club ed usufruire di servizi erogati dalla Eurobeep s.r.l. ad essa legata da specifici accordi: tali servizi consistono nel trasporto dietro compenso (tariffa iniziale lire 6.000 per i primi 4 chilometri e lire 1.500 per ogni chilometro successivo) di persone, cose e valori;

appare evidente che i veicoli su citati (motoscooter), in funzione di quanto stabilito dal Codice della Strada, offrendo un servizio che configura « l'uso proprio » del mezzo necessitano di apposita « autorizzazione » —:

se risulti essere sufficiente fondare una « associazione privata » per aggirare gli obblighi previsti dal Codice della Strada;

se la « Eurobeep s.r.l. » ha effettuato domanda e dispone della necessaria autorizzazione prevista dall'articolo 83 comma 1 del Codice della Strada per quella fascia di soggetti (enti pubblici, imprenditori e collettività) che possono esercitare trasporti specifici di persone e cose dietro compenso (uso proprio);

se tale autorizzazione (nel caso in cui sussista) risponde al complesso di direttive e criteri fissati dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, i quali stabiliscono che per ottenere l'immatricolazione in uso proprio dei veicoli occorre:

1) che l'attività di trasporto della società considerata deve essere funzionale al soddisfacimento di necessità strettamente connesse con l'attività principale da essa esercitata (articolo 2 comma 2) e quale sia tale attività principale nel caso della Eurobeep s.r.l.;

2) che i veicoli considerati siano guidati da dipendenti dell'impresa Eurobeep s.r.l. (così come prescritto dall'articolo 4 comma 2) e non da operatori aventi una propria autonoma posizione fiscale e ad essa legati da un rapporto di *franchising* istituito dietro versamento di una somma di lire 18 milioni e nell'ambito del quale il *franchisee* riconosce al *franchisor* una commissione pari al 37 per cento dell'incasso giornaliero lordo;

3) che sulla carta di circolazione dei veicoli sia annotata l'indicazione degli itinerari lungo cui è ammesso il trasporto (così come prescritto dall'articolo 5 comma 3) e non sia consentito, come appare evidente nel caso dei veicoli dell'Eurobeep s.r.l., di coprire liberamente qualsiasi percorso;

quale ufficio competente per territorio del Ministero dei trasporti abbia rilasciato tale autorizzazione (se sussiste) e se abbia rispettato tutti i compiti ad esso attribuiti (articolo 6 comma 1);

il servizio su menzionato, infine, inserendosi surrettiziamente e al di fuori di ogni regola nelle modalità di trasporto, incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 83 comma 4 e 5 del Codice della Strada:

allo stato attuale, dunque, non essendo esercitabile (nel territorio del comune di Napoli è stato bloccato) può configurarsi direttamente come possibile « raggiro » per gli « operatori » che vi aderiscono in *franchising* versando 18 milioni, ed indirettamente per le Casse dello Stato, dato che i « singoli conducenti » possono usufruire di finanziamenti speciali (al 60 per cento a fondo perduto) erogati in favore dell'imprenditoria Giovanile. (4-29757)

LECCESE. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 1° dicembre 1999, con provvedimento del 15 novembre 1999 dell'ispettore generale capo il dottor Giuseppe Ambrosio, la reggenza dell'Ufficio repressione frodi di Lecce è stata assegnata ai dottor Sergio Del Prete;

in data 11 ottobre 1999 Giovanni Massa, addetto all'ufficio cassa dell'ispettorato repressione frodi di Lecce, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Lecce a tre anni e quattro mesi di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al risarcimento dei danni in favore del ministero delle politiche agricole e forestali;

la somma di cui Massa si sarebbe appropriato, secondo il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla procura della Repubblica del tribunale di Lecce, ammonterebbe a lire 403.923.755;

come risulta dalla relazione di consulenza tecnica richiesta dal tribunale e resa ai sensi dell'articolo n. 359 del codice di procedura penale nel procedimento a carico del signor Massa, « l'ufficio repressione frodi di Lecce, dalla fine del 1994 alla fine del 1996, è stato gestito senza tener conto dei principali criteri dettati dalle norme di contabilità dello Stato... Tale comportamento è stato determinato dagli scarsi controlli operati dagli organi gerarchicamente superiori, i quali hanno consentito non solo il perpetrarsi di questo andazzo ma, addirittura, hanno agevolato

tali condotte, ad esempio con il concedete al signor Massa la disponibilità di ordinativi di pagamento e/o altri documenti firmati in bianco dal direttore reggente Del Prete »;

dalla lettura della suddetta relazione si evidenzia l'inadeguata gestione del dottor Del Prete per aver firmato, a volte in bianco, gli ordinativi di pagamento per ingenti somme accreditate dal ministero per le politiche agricole, delle quali attraverso svariati espedienti si è appropriato il signor Massa;

l'attribuzione della reggenza a Del Prete è motivata dal fatto che nella dotazione organica dell'ufficio in questione non è prevista la presenza di una unità con qualifica dirigenziale, ma non vengono indicati i criteri in base ai quali si è proceduto alla nomina, considerato che presso l'ufficio repressione frodi vi sono altri funzionari aventi titolo e requisiti per ricoprire l'incarico di cui sopra;

secondo quanto affermato non si comprendono le motivazioni della scelta di un incarico fiduciario ad una persona che ha dato durante la precedente reggenza così pessima prova di sé, visto che l'ufficio repressione frodi è diventato esempio di malcostume e di malgestione del denaro pubblico e che al contrario si renderebbe necessaria una scelta netta e radicale di discontinuità rispetto al passato —:

quali iniziative intenda adottare alla luce di quanto sussospito al fine di assicurare trasparenza e legalità agli uffici di repressione frodi della provincia di Lecce. (4-29758)

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta scritta D'Ippolito n. 4-26176 del 15 ottobre 1999 in interrogazione a risposta orale n. 3-05638.